



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
AREA GESTIONE TECNICA

areatecnica@asl.taranto.it - areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it - www.sanita.puglia.it

CHIARIMENTI al 16.08.2017

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO E REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI RIANIMAZIONE ALL’INTERNO DEL P.O. DI MARTINA FRANCA (TA)” . C.I.G.: 714675157E

CHIARIMENTO N.1

QUESITO

Si chiede cortese chiarimento in merito all'effettivo numero di elaborati grafici da allegare a corredo della Relazione Generale Descrittiva. A pag. 24 del Disciplinare viene riportato "un numero massimo di n. 5 (dieci) elaborati grafici". Si chiede pertanto cortese specificazione del numero esatto di elaborati richiesti. In attesa di cortese riscontro, porgiamo Distinti Saluti

RISPOSTA

A corredo della Relazione Generale Descrittiva da inserire nella Busta Tecnica di cui al paragrafo 6 del Disciplinare di gara, potranno essere allegati, a discrezione del concorrente, un numero massimo di n. 5 (cinque) elaborati grafici numerati, in formato UNI A1 compilati su un solo fronte, descrittivi ed esplicativi del testo della relazione.

CHIARIMENTO N.2

QUESITO

CHIARIMENTO La sottoscritta impresa chiede se ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.M. 10 novembre 2016 n. 248 che testualmente recita: “L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 puo' eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11”, confermativo del Parere ANAC n. 84 del 30/05/2012 (PREC 41/12/L), un operatore economico sprovvisto di attestazione SOA per la categoria OS30 classifica III ma in possesso di attestazione SOA per la categoria OG11 classifica III bis puo' partecipare alla gara in oggetto, soddisfacendo l'obbligatorietà della qualificazione nella categoria OS30 classifica III prevista dal disciplinare di gara. Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

RISPOSTA

Il Decreto ministeriale 10 novembre 2016 n.248 all'art. 3 comma 2 prevede:

"..... L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta."

CHIARIMENTO N.3**QUESITO**

La sottoscritta impresa chiede cortesemente di comunicare la data ultima per l'effettuazione del sopralluogo previsto dal disciplinare di gara. Si ringrazia per l'attenzione e si porgiamo distinti saluti.

RISPOSTA

La data ultima per l'effettuazione del sopralluogo è 13/09/2017

CHIARIMENTO N.4**QUESITO**

La scrivente Impresa chiede al fine di poter partecipare alla gara di appalto di cui all' oggetto, se le categorie OS28 / OS30, previste dal bando di gara, vengano considerate equipollente alla categoria OG11 per importo adeguato, in ottemperanza alla sentenza del 26 maggio 2003 n^2857 e sentenza del 30 ottobre 2003 n^6765, nonché le determinazioni dell' AVCP (det. N^48/2000, det.n^7/2001, det.n^19/2001, det. n^8 del 2002 e da ultimo il parere dell' Autorita' di Vigilanza sui LL.PP. n^122/2007, e come previsto dall'art. 79 del D.P.R. 207/2010. Grazie. Cordiali saluti

RISPOSTA

Si veda risposta al quesito n. 2

CHIARIMENTO N.5**QUESITO**

e' possibile partecipare alla procedura con categoria og11 IV BIS per coprire le categorie os28 e os30; (la categoria og11 e' composta dalle categorie os28 -os30 e os3)

RISPOSTA

Si veda risposta al quesito n. 2

CHIARIMENTO N.6**QUESITO**

A pagina 2 del Disciplinare, prospetto delle categorie e' richiesta la categoria OS30 class. III^. Dovendo partecipare in R.T.I. da costituire, dove la capogruppo possiede, tra le altre, la categoria OG11 class II^ e la mandante OS30 class. I^, e' possibile sostituire la categoria OS30 con la OG11?

RISPOSTA

Si veda risposta al quesito n. 2

CHIARIMENTO N.7

Buongiorno volevo formulare un quesito in merito al subappalto. Con categoria OG1 in V posso partecipare alla gara in questione coprendo le categorie OS30 e OS18A???

RISPOSTA

Si veda risposta al quesito n. 2

CHIARIMENTO N.8

QUESITO

Con la presenta la scrivente impresa, avendo intenzione di partecipare al bando in oggetto, relativamente al criterio n.5 "Personale Tecnico" dell'offerta tecnica, chiede di chiarire cosa si intende per "esperienza relativa a interventi analoghi a quello in oggetto". Nello specifico si chiede di chiarire se l'esperienza deve essere riferita a precedenti interventi che hanno riguardato "sale operatorie" o semplicemente a precedenti interventi riguardanti "strutture sanitarie" in genere.

RISPOSTA

Verrà valutata l'esperienza del "Personale Tecnico" sulla base dei relativa curricula e in relazione alla natura e caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto in argomento.

CHIARIMENTO N.9

QUESITO

Buongiorno,
in merito alla gara d'appalto descritta in oggetto, la sottoscritta impresa, premesso che è in possesso delle seguenti categorie:

OG1 classifica V (importo pari ad euro 6.198.000,00);
OG11 classifica IV (importo pari ad euro 3.098.400,00);
OS6 classifica II (importo pari ad euro 619.200,00);
OS28 classifica II (importo pari ad euro 619.200,00);
OS30 classifica II (importo pari ad euro 619.200,00);

ciò premesso chiede se:

- 1) le categorie OS6 - OS7 a qualificazione non obbligatoria, scorporabile e subappaltabile possono rientrare nella categoria prevalente OG1;
- 2) la categoria OS28 a qualificazione non obbligatoria, scorporabile e subappaltabile può rientrare nella categoria OG11;
- 3) la categoria OS30 scorporabile e subappaltabile fino al 30% può rientrare nella categoria OG11;
- 4) le categorie OS30 (qualora codesta Stazione Appaltante ritenga non rientrante nella categoria OG11) - e OS18A, possono essere subappaltate nei limiti del 30% e il restante 70% può essere coperto dalla categoria OG1.

RISPOSTA

- 1) Le categorie OS6 e OS7 possono essere subappaltate al 100% tenendo conto del limite complessivo del 30% dell'importo di contratto e il relativo importo deve essere qualificato nella categoria principale OG1
- 2) Si veda risposta al quesito n. 2
- 3) Si veda risposta al quesito n. 2

- 4) Come indicato nel disciplinare di gara il possesso dei requisiti per la categorie scorporate OS30 e OS18A, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni superiore al 10% del valore dell'appalto, devono obbligatoriamente essere provate dal possesso di regolare attestazione SOA nelle categorie OS30 e OS18A, con classifica adeguata ai lavori da assumere.

Si precisa quanto segue:

- le lavorazioni relative alle categorie scorporabili OS30 e OS18A - a qualificazione obbligatoria – non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda in tutto o in parte, i requisiti di qualificazione richiesti per le predette categorie, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni delle suddette categorie scorporabili OS30 e OS18A a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio"). In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

Si precisa che ai sensi dell'art. 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto delle lavorazioni relative alle categorie scorporabili OS30 e OS18A, essendo le stesse SIOS, ai sensi del DM 248 del 10.11.2016, non può superare il limite del 30% del loro stesso importo e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Questo implica che il concorrente, singolo o raggruppato, deve possedere, pena l'esclusione, una qualificazione pari ad almeno il 70% dell'importo delle categorie OS30 e OS18A. La qualificazione non posseduta con riferimento alle categorie OS30 e OS18A deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo del DPR 207/2010.

Con riferimento al possesso dei requisiti richiesti per le categoria OS30 e OS18A, in applicazione dell'art 89 comma 11 del Codice, non potrà essere utilizzato l'istituto dell'avvalimento.

CHIARIMENTO N.10

QUESITO

con riferimento alla gara d'appalto descritta in oggetto, codesta impresa ha già effettuato il sopralluogo obbligatorio, ma in caso di partecipazione alla procedura di gara in RTI, si chiede se anche l'impresa mandante dovrà effettuare lo stesso.

RISPOSTA

In caso di RTI è sufficiente che il sopralluogo obbligatorio previsto dal Disciplinare di gara sia effettuato da uno dei componenti del raggruppamento temporaneo.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Moschetti

